

CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING

DEFINIZIONI

Factor: indica la Factorcoop s.p.a. con sede Bologna (BO), società iscritta all'albo delle imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa di cui all'art. 2 della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 ed al provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 1992.

Fornitore: indica il cliente del Factor, controparte del contratto di factoring.

Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Credito: indica:

- a. i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;
- b. quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la Legge 52/91 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e ss. del Codice Civile nel caso dei crediti sub b).

Corrispettivo della cessione: indica il valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme di cui all'art. 4.

Pagamento del corrispettivo: indica il pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione dovuto al momento dell'effettivo incasso o alla scadenza dei crediti ceduti (solo se pattuita espressamente la clausola "maturity"), o, in caso di assunzione del rischio di solvenza del debitore, alla data convenzionalmente pattuita con il Factor.

Pagamento anticipato del corrispettivo: indica il pagamento operato dal Factor al Fornitore in tutto od in parte del corrispettivo dei crediti ceduti, effettuato prima dei termini previsti per il pagamento, di cui sopra, a discrezione del Factor.

Compensi: indica quanto dovuto dal Fornitore al Factor per le prestazioni di cui agli artt. 1, 8, 9 e 10.

Plafond: indica l'importo massimo entro il quale il Factor è disposto ad assumere il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore ceduto.

Art. 1 - Oggetto: Con la presente vengono disciplinate le future cessioni al Factor dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei Debitori ceduti, nonché l'esecuzione da parte del Factor di una o più delle seguenti prestazioni:

- a. il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;
- b. i solleciti di pagamento e l'incasso dei crediti ceduti al Factor;
- c. l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei Debitori.

Inoltre, a richiesta del Fornitore, il Factor potrà effettuare l'eventuale valutazione di potenziali Debitori italiani ed esteri, o fornire altre prestazioni di carattere amministrativo o legale, quali il recupero, anche giudiziale, di crediti impagati. Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati in separati accordi.

Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE

Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito: Il Fornitore proporrà al Factor la cessione di tutti i propri crediti presenti e futuri che vanta e/o vanterà, nei confronti di ogni Debitore specificamente accettato dal Factor (cessione in massa). Il Fornitore potrà, altresì, concordare specificamente di cedere al Factor, di volta in volta, singoli crediti. L'accettazione da parte del Factor delle cessioni dei crediti ha luogo mediante comunicazione trasmessa al Fornitore ovvero mediante il pagamento anticipato, in tutto od in parte, del corrispettivo. Salvo diversi accordi, ogni cessione di crediti in massa e/o singoli dovrà essere comunicata al Debitore a spese del Fornitore, nelle forme indicate dal Factor. Per le cessioni di crediti in massa il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 giorni dalla data di emissione, copia della fattura relativa al credito ceduto. Le singole cessioni di credito dovranno essere sempre corredate da copie delle relative fatture. I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ad eccezione di eventuali interessi moratori, fatte salve diverse disposizioni di Legge. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti, norme che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare. Qualora le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.

Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti: Il Fornitore garantisce, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:

- a. che i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri, saranno certi, liquidi dalla data di fatturazione ed esigibili a scadenza;
- b. che i crediti futuri ceduti sorgeranno da contratti già stipulati al momento della cessione o che saranno stipulati entro ventiquattro mesi dalla cessione;
- c. che l'importo dei crediti ceduti è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti e di servizi effettivamente resi;
- d. che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente a tutto quanto previsto nei contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;
- e. che è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, in quanto non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;
- f. che, all'atto della cessione, sia dei crediti in massa presenti e futuri che di singoli crediti, i Debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegno, privilegi, né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
- g. che, all'atto della cessione, sia dei crediti in massa presenti e futuri che di singoli crediti, i Debitori non sono in stato di liquidazione né hanno subito pignoramenti e/o sequestri ancora in essere né sono sottoposti a procedura dovuta ad insolvenza né istanza per tale procedura è pendente;
- h. la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all'art. 10 della presente.

Art. 4 - Corrispettivo delle cessioni di credito: Il Factor dovrà al Fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, se futuri, venuti ad esistenza e fatturati, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento. Tale corrispettivo sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito e comunque nel termine di cui all'art. 15 nel caso di assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi, in tutto od in parte, la corresponsione.

Sezione II - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Art. 5 - Informazione: Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e, possibilmente, quello previsto negli esercizi successivi, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di Factoring occasionali e/o continuativi. In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di Factoring. Quanto precede per mettere il Factor in grado anche di concordare con il Fornitore i Debitori che saranno ceduti.

Art. 6 - Rapporti con i Debitori: Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura, relativamente ai Debitori ceduti, siano regolati dalla Legge italiana, salvo che il Factor consenta che sia applicabile una Legge diversa, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor. Il Fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi, salvo diverse specifiche intese scritte. Al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il Factor, presso i Debitori, per consentirne l'incasso da parte del Factor, salvo sempre il diritto del Factor di richiedere al Debitore di pagare una seconda volta al Factor. Il Fornitore non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addvenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.

Art. 7 - Collaborazione: Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante

la solvibilità dei Debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i Debitori offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti. A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di Factoring, nonché sottoscrivere ogni documento, nella forma indicata dal Factor, che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistano, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.

Sezione III - PRESTAZIONI DEL FACTOR

Art. 8 - Registrazione ed incasso dei crediti ceduti: Il Factor provvederà all'incasso dei crediti ceduti ed effettuerà solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti, con le procedure d'uso che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare. Il Factor provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore delle attività di gestione.

Art. 9 - Pagamento anticipato del corrispettivo: Su richiesta del Fornitore, il Factor, a suo insindacabile giudizio, potrà anticipare il pagamento di tutto o parte del corrispettivo dovuto per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi o della diversa data convenzionalmente stabilita. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi, nella misura determinata in apposito accordo, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita. Detto pagamento anticipato, in misura percentuale da convenirsi tra le parti, sarà a valere sull'ammontare complessivo dei crediti ceduti e in essere, tenendo comunque presente che le anticipazioni complessivamente effettuate (comprendenti di interessi, commissioni e spese) non potranno mai superare il valore nominale dei crediti ceduti.

Il Fornitore conseguentemente è obbligato a trasmettere prontamente al Factor le somme necessarie a ripristinare il rapporto convenuto tra l'ammontare dei crediti ceduti e quello del corrispettivo anticipato qualora lo stesso dovesse modificarsi per effetto:

a. di sconti, abbuoni, arrotondamenti, note di credito, deduzioni di prezzo, contestazioni, restituzioni di merci e/o per qualsiasi altra causa comportanti decurtazioni dell'ammontare dei crediti ceduti senza corrispondente decurtazione delle anticipazioni;

b. della maturazione dei compensi dovuti al Factor.

Salvo quanto previsto al successivo art. 10, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali sino alla data della restituzione e spese.

Il Fornitore è inoltre obbligato alla restituzione di quanto sopra, su richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3 o altrimenti date, o qualora si possa ragionevolmente presumere che il Debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni. Il Factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del II comma dell'art. 1267 del Codice Civile, in quanto applicabile.

Ad avvenuto pagamento da parte del Fornitore di tutto quanto dovuto, il Fornitore potrà disporre del relativo credito, di cui il Factor restituirà i documenti, salvo che il Fornitore chieda al Factor di esperire, a spese di esso Fornitore, le azioni necessarie al recupero del credito.

Fino a tale momento il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il pagamento di tutto quanto dovutogli e potrà intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. In particolare, in caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor potrà stipulare transazioni con il Debitore.

Ogni spesa sostenuta dal Factor sarà a carico del Fornitore.

Art. 10 - Rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del Factor: Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore, potrà rinunciare, in tutto od in parte, alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, e ciò assumendo il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore, nel quadro delle disposizioni e modalità operative contenute nella *Sezione IV - Disciplina dell'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento*.

Sezione IV - DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO

Art. 11 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento: Il Fornitore che intenda richiedere al Factor di assumere, in tutto od in parte, il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore, dovrà sottoporre alla sua approvazione preventiva una richiesta tramite sottoscrizione di un apposito modulo, denominato "*Richiesta di Approvazione del Credito*". Il Factor accetterà, rifiuterà o limiterà la propria approvazione soltanto mediante restituzione di una copia del predetto modulo, debitamente completata e firmata, indicandovi l'importo del singolo credito accettato con assunzione del rischio di mancato pagamento o del Plafond accordato e le ulteriori condizioni. Nessuna altra comunicazione o dichiarazione, anche scritta, sarà ritenuta valida.

Nei limiti dell'importo così accettato del singolo credito o del Plafond accordato il Factor assumerà il rischio di mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale, salvo quanto previsto al successivo art. 14, restando espressamente esclusi:

a. quant'altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;

b. ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;

c. i crediti privi dei requisiti di cui al successivo art. 12.

Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione del rischio di mancato pagamento quei casi in cui l'insolvenza del Debitore sia dovuta al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive. L'assunzione del rischio di mancato pagamento tramite la concessione di un Plafond in relazione a ciascun Debitore comporterà l'obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del Plafond concesso. I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del Plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento, salvo quanto previsto al successivo art. 12 in merito alla rotatività del Plafond.

Art. 12 - Caratteristiche del Plafond: La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che rispondano ai seguenti requisiti:

a. le relative fatture abbiano data di emissione pari o successiva alla data di decorrenza del Plafond;

b. i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio di mancato pagamento;

c. le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.

Il Plafond sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti esaurito, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a crediti ceduti, in essere ed inclusi nel Plafond renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non inclusi nel Plafond vi entreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della relativa fattura a partire dalla più vecchia.

Art. 13 - Revoca e riduzione del Plafond: È facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, il Plafond concesso dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. La revoca di Plafond fa cessare automaticamente la rotatività del Plafond. La revoca di Plafond non esaurito non impedirà, peraltro, l'accoglimento, nel Plafond medesimo, di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo residuo alla data di efficacia del provvedimento, sempreché tali crediti abbiano i requisiti specificati al precedente art. 12 e le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per entrare nel Plafond, si considereranno accolti con la garanzia di solvenza da parte del Fornitore. In caso di revoca di Plafond, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli comunicati al Factor sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti entrati nel Plafond alla data della revoca. In difetto, il Plafond di credito si intenderà come mai accordato ed i crediti saranno considerati come accolti con la garanzia di solvenza da parte del Fornitore. In caso di revoca di Plafond tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore ed alle eventuali note di debito emesse dal Debitore, verranno imputati prioritariamente ai crediti per i quali (o per la parte dei quali) il Factor abbia assunto il rischio del mancato pagamento, e ciò ai soli fini dei rapporti tra Fornitore e Factor. In caso di riduzione di Plafond esaurito, la sua rotatività, nei nuovi limiti stabiliti, è regolata come indicato al precedente art. 12 ultimo comma, subordinatamente al pagamento, per un ammontare complessivo superiore a quello della riduzione, di crediti di cui il Factor ha assunto il rischio di mancato pagamento.

Art. 14 - Riassunzione del rischio in capo al fornitore: Il rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore ritornerà

in capo a quest'ultimo al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a. il Fornitore non adempia gli obblighi indicati nella *Sezione II - Obblighi del Fornitore*;
- b. il Fornitore, in caso di sua richiesta di Plafond su un determinato Debitore, non ottemperi all'obbligo, previsto all'art. 11, di offrire in cessione al Factor tutti indistintamente i suoi crediti nei confronti di quel Debitore;
- c. il Fornitore non adempia l'obbligo di pagare al Factor i compensi per la specifica prestazione di garanzia;
- d. vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3;
- e. il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:
 1. inadempienze contrattuali del Fornitore;
 2. contestazioni sulle forniture;
 3. compensazioni con crediti vantanti nei confronti del Fornitore.

Qualora, in caso di Plafond, venissero meno le garanzie di cui al precedente punto d) o il Debitore adducesse a motivo del mancato pagamento i motivi indicati al precedente punto e) i relativi crediti si considereranno come mai entrati nel Plafond mentre se il Fornitore si rendesse addirittura inadempiente agli obblighi di cui ai precedenti punti a), b) o c) il Plafond si riterrà come mai concesso, intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al Fornitore la garanzia della solvenza del Debitore relativamente a tutti i crediti in essere.

In caso di assunzione da parte del Factor del rischio del mancato pagamento di ciascun singolo credito la relativa garanzia si considererà cessata qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi di cui ai precedenti punti a) o c) ovvero venissero meno le garanzie di cui al precedente punto d) o il Debitore adducesse a motivo del mancato pagamento i motivi indicati al precedente punto e).

In tutti i casi il Fornitore è obbligato, su richiesta del Factor, a restituire al Factor stesso quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali sino alla data della restituzione e spese.

Art. 15 - Pagamento del corrispettivo: Il corrispettivo dei crediti ceduti, come definito al precedente art. 4, sarà dal Factor dovuto al Fornitore nei limiti delle condizioni pattuite e/o del Plafond concesso sul Debitore decorsi 210 (duecentodieci) giorni dalla scadenza dei crediti ceduti, nell'ipotesi di mancato pagamento da parte del Debitore prima del decorso del suddetto termine. Nel calcolo dei 210 giorni di cui sopra non sarà compreso il periodo di durata di una eventuale procedura di Amministrazione Controllata del Debitore. Il Factor potrà anticipare, in tutto od in parte, il versamento del corrispettivo pattuito, come previsto nella *Sezione III - Prestazioni del Factor*. Ogni versamento anticipato del corrispettivo deve intendersi riferito in primo luogo alla parte del credito singolo o dei crediti entrati nel Plafond per la quale il Factor abbia assunto il rischio di mancato pagamento.

Sezione V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 - Contabilizzazione: Tutte le partite che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di Factoring saranno annotate dal Factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti. Con riferimento a quanto previsto all'art. 4, all'atto dell'accettazione della cessione da parte del Factor, l'ammontare del corrispettivo verrà annotato a credito del Fornitore in apposito conto di evidenza denominato "conto cessioni". Ad avvenuto incasso dei crediti ceduti oppure, in caso di cessione con assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento, nei limiti ed entro il termine indicati nell'art. 15, gli importi dovuti dal Factor al Fornitore verranno registrati a credito sul conto denominato "conto liquidazioni". Su detto conto verranno altresì registrati gli eventuali pagamenti anticipati di quote di corrispettivi e - fermo restando la facoltà del Factor di richiederne l'immediato pagamento - gli interessi su detti eventuali pagamenti anticipati così come qualsiasi somma dovuta dal Fornitore al Factor. Il Factor invierà periodicamente al Fornitore i relativi estratti conto che si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione; questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor invii al Fornitore. Le scritture contabili del Factor, non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.

Art. 17 - Compensazione volontaria: Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantanti nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi dovuti al Factor, nonché i crediti verso il Fornitore non ancora scaduti ceduti al Factor da terzi, o i crediti comunque garantiti dal Factor a favore di terzi, d'ordine del Fornitore.

Art. 18 - Diritto di incassare ed agire: Il Factor ha il diritto di girare per l'incasso le rimesse del Debitore a nome del Fornitore e di promuovere ogni azione per la riscossione del credito anche a nome del Fornitore, nonché di far valere tutte le ragioni di garanzia sulla merce, di fermo delle merci in transito ed in genere i diritti del venditore non pagato sulla merce.

Art. 19 - Norme in materia di trasparenza del rapporto e facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti: Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario - T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni, il Factor, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali), dandone comunicazione scritta al Fornitore nei modi e nei termini previsti dalla Legge e con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Fornitore non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle stesse modifiche. Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto con l'applicazione delle precedenti condizioni. Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del T.U.B. verranno effettuate, nei tempi previsti dalla Legge, al domicilio del Fornitore mediante invio di apposito prospetto riepilogativo - Documento di Sintesi - con le condizioni effettivamente praticate. Le comunicazioni concernenti la modifica delle condizioni economiche ed ogni altra comunicazione prescritta ai fini dell'adempimento agli obblighi di trasparenza (artt. 118 e 119 T.U.B.) si intenderanno validamente operate anche mediante invio di lettera semplice o messaggi di posta elettronica agli indirizzi definiti dal Fornitore. Nel rispetto della vigente normativa, è facoltà del Fornitore richiedere, in qualunque momento, la variazione delle modalità di ricezione delle comunicazioni periodiche da parte del Factor.

Art. 20 - Durata e recesso: Il contratto di Factoring ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere senza spese e senza penalità dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Art. 21 - Risoluzione: Il contratto di Factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata o telefax, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3, 5, 6, 7, 9 della presente. Costituiscono altresì condizioni risolutive del contratto di Factoring la messa in liquidazione volontaria o giudiziale, la dichiarazione di fallimento o comunque l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Fornitore, ivi compresa l'Amministrazione Controllata, nonché il mancato pagamento, entro 10 giorni dalla notifica, della somma indicata in un atto di precetto fondato su sentenza di condanna definitiva o su qualsiasi provvedimento giudiziario definitivo o provvisorio.

Art. 22 - Effetti dello scioglimento e chiusura definitiva del conto: Il Fornitore dovrà restituire al Factor i corrispettivi anticipati ricevuti sui crediti ceduti e corrispondere gli interessi convenzionali sino alla data del pagamento e quant'altro dovuto. Per quanto concerne il computo degli interessi, il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita, fermo restando che per tali interessi non è più consentita la capitalizzazione periodica. Per chiusura definitiva del conto deve intendersi la prima chiusura periodica infrannuale successiva al verificarsi di una delle cause di scioglimento contrattualmente previste. Ad avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto il Fornitore potrà disporre dei crediti di cui il Factor restituirà i documenti. Fino a tale momento il Factor avrà le facoltà di cui al penultimo comma dell'art. 9.

Art. 23 - Registrazione: Le spese per l'eventuale registrazione della presente, delle successive cessioni di credito e di ogni atto comunque conseguente saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 24 - Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e foro convenzionale: In caso di controversia il Fornitore potrà inviare al Responsabile Reclami di Factorcoop s.p.a., per lettera raccomandata A/R all'indirizzo Viale Aldo Moro, 16 - 40127 Bologna (BO), per fax al numero 051.6482440 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) factorcoopspa@legalmail.it, una comunicazione concernente le proprie rimostranze. Factorcoop è tenuta a dare risposta al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento. Qualora Factorcoop non accolga in tutto o in parte il reclamo, o comunque il Fornitore non sia soddisfatto della risposta potrà ricorrere, fermo restando il suo diritto di adire successivamente l'Autorità Giudiziaria, all'apposito Organo costituito presso Banca d'Italia per la soluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'art. 128 bis del T.U.B. (Arbitro Bancario Finanziario). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario il Fornitore può fare riferimento all'apposita guida messaggi a disposizione in sede di informativa precontrattuale.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Fornitore e Factorcoop dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui sopra si intende assolto dal Fornitore anche in caso di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto di Factoring e delle conseguenti cessioni di credito, il foro

competente sarà esclusivamente quello di Bologna.

Art. 25 - Elezione di domicilio: A tutti gli effetti della presente eleggiamo domicilio, anche per i nostri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo sotto indicato o, in mancanza, nella casa comunale del Comune dove è stato eletto il domicilio.

Art. 26 - Informativa e consenso: Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 il Fornitore dichiara di essere informato che i dati comunicati al Factor concernenti il rapporto di factoring, ivi compresi quelli relativi ai Debitori ceduti, saranno dal Factor registrati e utilizzati, unitamente agli altri dati ed informazioni, autonomamente acquisiti per le seguenti finalità:

- a. per gli adempimenti di Legge (nel qual caso il loro conferimento è **obbligatorio**);
- b. per l'esecuzione degli obblighi contrattuali nell'ambito generale delle attività funzionali e strumentali all'attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni di merito creditizio (nel qual caso il loro conferimento **non è obbligatorio** ma il rifiuto di prestarlo comporta l'impossibilità di instaurare rapporti col Factor);
- c. per le attività non strettamente indispensabili allo svolgimento del rapporto di Factoring, quali ad es. le indagini per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sull'attività svolta dal Factor o la promozione e vendita di prodotti e servizi del Factor (nel qual caso il loro conferimento **non è obbligatorio** ma richiede l'esplicito consenso del Fornitore, in mancanza del quale non viene comunque compromessa la possibilità di sviluppare il rapporto di factoring).

I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi (ma non di diffusione) in particolare all'Autorità di Vigilanza e ai Debitori ceduti per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali o di Legge.

Titolare del trattamento dei dati è la Factorcoop s.p.a., Responsabile Interno il Dr. Franco Tapparo (domiciliato presso la stessa Factorcoop s.p.a.). L'elenco degli altri responsabili è rintracciabile sul sito internet www.factorcoop.it.

Il Fornitore dichiara inoltre di essere informato dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03. Precisamente:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo 196/03;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Luogo _____ data _____

Timbro e Firma _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Fornitore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: art. 3 lett. h): Assunzione della garanzia della solvenza del Debitore; art. 5: Informazione; art. 6: Rapporti con i Debitori; art. 7: Collaborazione; art. 9: Pagamento anticipato del corrispettivo - deroga all'art. 1267 del Codice Civile; art. 14: Riassunzione del rischio in capo al Fornitore; art. 17: Compensazione volontaria; art. 18: Diritto ad agire ed incassare; art. 19: Norme in materia di trasparenza del rapporto e facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti; art. 21: Risoluzione; art. 22: Effetti dello scioglimento; art. 23: Registrazione; art. 24: Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e foro convenzionale; art. 25: Elezione di domicilio, art. 26: Informativa e consenso.

Luogo _____ data _____

Timbro e Firma _____

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, e con specifico riferimento al trattamento dei dati per le **attività non strettamente indispensabili allo svolgimento del rapporto di Factoring** (vedi art. 26, primo comma, lettera c delle presenti Condizioni Generali), il Fornitore:

- dà il consenso al trattamento. nega il consenso al trattamento.

Luogo _____ data _____

Timbro e Firma _____

Il Fornitore dichiara che il Factor ha fornito le informazioni precontrattuali prescritte, mettendogli a disposizione il Foglio Informativo e la guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Il Fornitore dichiara inoltre di:

- aver richiesto ed ottenuto gratuitamente copia dello schema di contratto e il Documento di Sintesi prima della conclusione del contratto stesso.
- non aver richiesto copia dello schema di contratto e il Documento di Sintesi prima della conclusione del contratto stesso.

Luogo _____ data _____

Timbro e Firma _____